

ADM OPEN HEARING**CERTIFICATI EUR 1, A.TR. ED EURMED
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI****MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021, ORE 9:00****MODULO CONTRIBUTO**

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it.

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - www.adm.gov.it - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA**Studio di Consulenza Doganale Dr.ssa Stefania Maugeri – Via A. Sciesa, 3 20135 MILANO****E MAIL o TELEFONO**stefaniamaugeri@customsathome.com**+39 324 9986372**

Con riferimento alla vicenda ed alle temute conseguenze del venir meno della **previdimazione** dei certificati EUR1, EUR MED e A.TR, alla cui soluzione ora concorre la digitalizzazione della loro richiesta e rilascio, questo Studio si pregia di esprimere talune considerazioni suscitate dal pertinente video processo presente sul sito istituzionale e dalle aspettative nutrite dalle PMI che esportano verso i Paesi accordisti o la Turchia.

A partire dal 19 gennaio 2021 chi necessita di quei documenti e non possiede lo *status* di esportatore autorizzato, dovrà attenersi alla circolare n. 42/2020 e compilare la dichiarazione di esportazione secondo le istruzioni impartite con nota n. 402148/RU del 9/11/2020 per avvalersi degli automatismi di AIDA che, nel generarlo ed archivarlo, garantiscono l'esatta corrispondenza del certificato alla consistenza "fisica" della spedizione. E' bene sottolineare, tuttavia, che l'eliminazione della richiesta cartacea del documento, sostituita da una appropriata compilazione della casella 44 del DAU, non solleva l'esportatore e chi lo rappresenta dalla responsabilità di aver implicitamente dichiarato che **"le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato (*)"**; né dal vincolo di sottostare ai controlli, spontanei o indotti dalle autorità del Paese destinatario, svolti dalla Dogana riguardo al carattere di "prodotto originario" o alla condizione di libera pratica di ciò che si esporta. Si rafforza, quindi, il principio di bilanciare le semplificazioni procedurali e amministrative, auspiccate dal mondo imprenditoriale, con una maggiore responsabilità e competenza dei diretti interessati, cui fanno espresso rinvio gli orientamenti e la normativa unionale. In tale contesto, pertanto, si ritiene che, senza ledere i termini degli FTA, e giovandosi delle informazioni reperibili nei propri archivi e di altri strumenti tecnologici di uso corrente, ADM possa snellire ulteriormente il processo di rilascio dello *status* di esportatore autorizzato, soprassedendo, almeno in costanza di pandemia, al sopralluogo preventivo ed accordando una più elastica interpretazione della frequenza/regolarità delle esportazioni.

(*) fonte: Dichiarazione dell'esportatore a tergo della domanda cartacea

(...segue)

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

DIREZIONE AFFARI GENERALI

ADM OPEN HEARING**CERTIFICATI EUR 1, A.TR. ED EURMED
LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI****MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021, ORE 9:00****MODULO CONTRIBUTO**

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it.

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - www.adm.gov.it - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Studio di Consulenza Doganale Dr.ssa Stefania Maugeri – Via A. Sciesa, 3 20135 MILANO

E MAIL o TELEFONO

stefaniamaugeri@customsathome.com

+39 324 9986372

(segue da pag. 1)

Ciò non significa che ADM debba interrompere il virtuoso processo di riesame delle prassi obsolete risultanti dalla stratificazione di direttive superate dalla normativa vigente ma tuttora in uso. Il fatto che a quasi venti anni dalla sua concessione, influenzata dalle procedure di domiciliazione dell'epoca, si discuta ancora sul mantenimento della **previdimazione** dei certificati di circolazione, non prevista dagli Accordi, non giova certo ad un Paese che voglia guadagnare peso nel riassetto della UE successivo alla Brexit.

E' infatti intuibile il rischio che un certificato **previdimato** possa scortare merci escluse dal trattamento preferenziale, specie se al suo rilascio non provvede direttamente l'esportatore, bensì chi lo rappresenta nell'espletamento delle formalità doganali su incarico del vettore o del destinatario come accade per le rese EXW.

Anche se solo ipotizzati, simili eventi danneggiano l'immagine e la credibilità della Amministrazione e delle Imprese italiane, tenuto conto che, allo stato attuale, la Dogana di destino non può distinguere un certificato **previdimato** da quello ritualmente convalidato, volta per volta, dalla Dogana di esportazione.

In conclusione, stante le argomentazioni della nota prot. n. 91956/RU del 26/07/2019, i rimedi esistenti da sempre e resi più accessibili, ed infine la digitalizzazione di richiesta e rilascio, si reputa più consono agli attuali interessi delle Imprese emettere il certificato applicando la **“modalità tradizionale”** del nuovo processo e rimuovere al più presto la prassi della previdimazione.

Si ringrazia per l'attenzione.

Dr.ssa Stefania Maugeri

(2 di 2)

ca. 4000 caratteri